

---

# Reg(UE) 2016/429

---

ANIMAL HEALTH LAW (AHL)



# Reg.UE 2016/429


179 considerando

283 articoli

3 allegati

Atti delegati

Atti esecutivi



(9) L'obiettivo del presente regolamento è onorare gli impegni e realizzare le idee della strategia per la salute degli animali , compreso il principio *ONE HEALTH* e considerare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile.

---



## (8) «Prevenire è meglio che curare»

---

Mira a promuovere la sanità animale mettendo maggiormente l'accento sulle:

- Misure preventive
- Sulla sorveglianza delle malattie
- Sul controllo delle malattie e sulla ricerca

Principio di precauzione

Valutazione del rischio



(51) Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i **detentori degli animali**, **gli operatori**, i **veterinari**, i professionisti della sanità animale, le altre parti e i partner commerciali.

(55) **I veterinari** svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e sono un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente. Di conseguenza, nei casi di mortalità anomala, di altri problemi gravi di natura patologica o di diminuzione significativa dei tassi di produzione senza una causa determinata, l'operatore interessato dovrebbe informare il veterinario.

**OPERATORI:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti , anche per un periodo limitato eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari .

---

**PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI:** una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti , diversa dagli operatori o dai veterinari

**VETERINARIO UFFICIALE:** un veterinario autorizzato dall'autorità competente e adeguatamente qualificato per eseguire le attività ufficiali conformemente al presente regolamento. (*Reg Ue 625/2017, D.Lvo 27/2021*)

## *Articolo 10:*

### ***Obblighi degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di animali da compagnia***

---

**Gli operatori: sono RESPONSABILI**

- Della sanità degli animali detenuti
- Dell'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari, fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei veterinari
- Della riduzione al minimo del rischio e della diffusione delle malattie
- Delle buone prassi di allevamento;
- Se del caso adottano misure di biosicurezza riguardo agli animali detenuti e ai prodotti sotto la loro responsabilità opportune;
- Se del caso adottano misure di biosicurezza riguardo gli animali selvatici

## *Articolo 12*

# **Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici**

---

**1. Nell'esercizio delle loro attività rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento i veterinari:**

**a) adottano tutte le misure opportune per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione delle malattie;**

**b) si adoperano per garantire la tempestiva individuazione delle malattie attraverso una diagnosi corretta e una diagnosi differenziale per escludere o confermare una malattia;**

**c) svolgono un ruolo attivo nei seguenti ambiti:**

- i) sensibilizzazione riguardo alla sanità animale e all'interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana;**
- ii) prevenzione delle malattie;**
- iii) individuazione precoce e risposta rapida alle malattie;**
- iv) sensibilizzazione sulla resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e sulle relative implicazioni;**

# *Ambito di applicazione*

---

- **Animali detenuti e selvatici**
- **Al materiale germinale**
- **Ai prodotti di origine animale**
- **Ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, fatte salve le norme di cui al regolamento CE 1069/2009**
- **Alle strutture, ai mezzi di trasporto, alle attrezzature e a tutte le altre vie di infezione e al materiale coinvolto o potenzialmente coinvolto nella diffusione delle malattie trasmissibili.**

*Continua....*

**Malattie trasmissibili, comprese le zoonosi,**

---

**fatte salve le disposizioni di cui :**

- ❑ **Decisione 1082/2013** :Relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
- ❑ **Al Reg (CE) 999/2001**: Disposizioni per la prevenzione il controllo e l'eradiazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- ❑ **Alla Direttiva 2003/99**: **Sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonosici**
- ❑ **Al Reg (UE) 2160/2003**: Controllo della salmonella e di agenti zoonosici specifici presenti negli alimenti

# *Articolo 5: Elenco delle malattie*

---

- Afta epizootica
- Peste suina africana
- Peste suina classica
- Influenza aviaria ad alta patogenicità
- **Peste equina**
- Malattie elencate nell'allegato II Reg. (UE) 2018/1629

## *Malattie categoria A:*

---

una malattia elencata che **normalmente non si manifesta** nell'Unione europea e per la quale devono essere adottate misure di **eradicazione immediata** non appena viene rilevata...

## *Malattie Categoria B*

una malattia elencata che **deve essere controllata** in tutti gli Stati membri con **l'obiettivo di eradicarla** in tutta l'Unione europea...

## *Malattia Categoria C*

una malattia elencata che **è rilevante per alcuni Stati membri** e per la quale **sono necessarie misure per impedirne la diffusione** in parti dell'Unione europea che sono ufficialmente indenni da malattia o che hanno programmi di eradicazione...

## *Malattia Categoria D*

una malattia elencata per la quale **sono necessarie misure per evitarne la diffusione** a causa del suo ingresso nell'Unione europea o dei movimenti tra Stati membri..

# *Malattie categoria E*

---

una malattia elencata per la quale **è necessaria la sorveglianza;**



D.Vo 136/2022 art. 6 :

*Notifica e comunicazione delle malattie all'autorità competente*

---

L'operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche notificano al servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) **immediatamente** il sospetto della presenza di una delle malattie di **categoria A** o di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento;

b) **tempestivamente**, e comunque non oltre le dodici ore, il sospetto della presenza di una delle malattie elencate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, **diverse da quelle di categoria A.**

## SANZIONI



chi non adempie agli obblighi di notifica previsti :


a) **È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.**

b) **Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.**

# ALLEGATO 1:

---

- a) la natura della malattia sospetta o accertata (sintomi e manifestazioni della malattia);**
- b) identificativo del proprietario e del detentore degli animali morti, ammalati o sospetti;**
- c) identificativo aziendale o del pascolo o, in mancanza, l'ubicazione precisa in cui si trovano gli animali; il numero e l'identificazione degli animali interessati;**
- d) il numero e l'identificazione dei rimanenti animali sospetti o sani;**
- e) la data di inizio della malattia o in cui è avvenuta la morte;**
- f) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia;**
- g) ogni altra informazione utile ai fini epidemiologici.**



---

Reg. (UE) 2018/1882

---


# *Biosicurezza*

---

L'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione della malattie a, da o in:

- una popolazione
- Uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto, o qualsiasi altro sito, struttura o locale

# ANEMIA INFETTIVA EQUINA



L'Anemia Infettiva Equina (AIE), una malattia virale trasmessa da insetti ematofagi e per via iatrogena che colpisce cavalli, asini e muli.

L'Anemia Infettiva Equina (AIE) è malattia classificata di categoria D e di categoria E dal Regolamento (UE) 2018/1882.

L'attività di controllo dell'Anemia Infettiva Equina deve essere effettuata in base agli articoli 124 e 125 del Regolamento europeo di sanità animale 2016/429, che disciplinano rispettivamente i movimenti degli animali e le misure di prevenzione della malattia al trasporto.

Per l'autorizzazione alle movimentazioni intra UE il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 prevede che, in caso di focolaio di AIE nei 12 mesi precedenti alla partenza, dopo l'allontanamento dei capi positivi, i test da applicare per la verifica della risoluzione del focolaio siano AGID e ELISA.

# ANEMIA INFETTIVA EQUINA

Nel periodo di applicazione del Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'AIE (DM 2 febbraio 2016) è stata confermata la presenza di infezione da virus dell'Anemia Infettiva Equina (AIE) sul territorio nazionale, "con livelli di prevalenza paragonabili a quelli precedentemente rilevati ed utilizzati per la classificazione dei livelli di rischio regionale". Per il Ministero della Salute permane una "chiara evidenza di un significativo rischio di infezione per alcuni orientamenti produttivi degli allevamenti", tanto da richiedere l'emanazione di apposite procedure tecnico-operative, di controllo e di sorveglianza della malattia. Le procedure sono state elaborate con il supporto del Centro di referenza nazionale per l'Anemia infettiva equina.

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 febbraio 2016.

**Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi.**



# ANEMIA INFETTIVA EQUINA

- **Stabilimenti ad alto rischio**
- Stabilimenti con almeno un allevamento registrato in BDN con Orientamento produttivo EQUESTRE/DIPORTO e con flag da “lavoro” valorizzato SI;
- Stabilimenti ricadenti in Area di Sorveglianza Attiva (ASA);
- Stabilimenti con anche un solo allevamento per il quale non è inserito l’orientamento
- produttivo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- Stabilimenti che detengono almeno un mulo.



*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE  
*Ufficio 3 ex DGSAF*

0027107-10/09/2024-DGSAF-MDS-P

Regioni e Province Autonome  
Assessorati sanità  
Servizi veterinari

II.ZZ.SS.

e, p.c.:  
CRAIE c/o IZSLT

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria equini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. 8 Ex DGSAF

Uff. 3 Ex SEGEN

**OGGETTO:** Anemia infettiva equina - Indicazioni operative per la sorveglianza ed il controllo dell'Anemia infettiva equina

# ANEMIA INFETTIVA EQUINA

- **Controlli:**
- Gli operatori, ai sensi degli artt. 124 e 125 del Reg. UE 2016/429, verificano che:
- i soggetti detenuti negli stabilimenti ad **alto rischio**, in caso di movimentazione con destino diverso dal macello, e gli stalloni che devono essere autorizzati alla monta pubblica, siano stati sottoposti a controllo, con validità **annuale**;
- gli equini provenienti dagli stabilimenti a **basso rischio**, in caso di movimentazione con destino diverso dal macello, siano stati sottoposti a controllo, con validità di **tre anni**.
- I prelievi per la diagnosi di AIE sono effettuati a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi Servizi.



*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE  
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI  
RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE  
*Ufficio 3 ex DGSAF*

0027107-10/09/2024-DGSAF-MDS-P

Regioni e Province Autonome  
Assessorati sanità  
Servizi veterinari

II.ZZ.SS.

e, p.c.:  
CRAIE c/o IZSLT

Comando Carabinieri per la Tutela della  
Salute

Associazioni di categoria equini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. 8 Ex DGSAF

Uff. 3 Ex SEGEN

**OGGETTO:** Anemia infettiva equina - Indicazioni operative per la sorveglianza ed il controllo dell'Anemia infettiva equina

# ANEMIA INFETTIVA EQUINA

- **Biosicurezza:**

- Il soggetto sieropositivo deve essere confinato in un luogo isolato. Il luogo destinato all'isolamento, che può ospitare uno o più soggetti sieropositivi, deve essere delimitato da una doppia recinzione e deve avere una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano detenuti, anche temporaneamente, altri equini. Qualora non sia possibile mantenere l'animale in paddock esterno a distanza adeguata da altri equini, esso deve essere detenuto, nel rispetto delle esigenze etologiche e del benessere dell'animale, in un locale chiuso, che deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- reti anti-insetto a porte e finestre;

- presenza di trappole luminose per vettori o, in alternativa, impiego di insetticidi;

- rimozione almeno quotidiana di feci e sostanze organiche;

- canalizzazione delle acque di scarico e dei liquami;

- pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda Sanitaria Locale;

- pulizia e disinfezione degli strumenti e degli attrezzi utilizzati.

#### Check-list Biosicurezza

1. Il luogo destinato all'isolamento è un paddock esterno a distanza di 200 metri da altri equini?  
 SI  NO
2. Il luogo destinato all'isolamento è delimitato da una recinzione?  SI  NO
3. Il luogo destinato all'isolamento ha una seconda recinzione di separazione ad una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano tenuti, anche temporaneamente, altri equini?  SI  NO
4. **Se si è risposto no ad una delle domande precedenti:**
  1. Il locale chiuso dove sono detenuti i soggetti è provvisto di reti anti-insetto a porte e finestre?  SI  NO
  2. Il locale chiuso dove sono detenuti i soggetti è provvisto di trappole luminose per vettori o in alternativa sono impiegati?  SI  NO
  3. Le feci e le sostanze organiche sono rimosse quotidianamente?  SI  NO
  4. Le acque di scarico e i liquami sono canalizzati?  SI  NO
  5. Viene effettuata la pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda Sanitaria Locale?  SI  NO
  6. Viene effettuata la pulizia e disinfezione degli strumenti e degli attrezzi utilizzati?  
 SI  NO

Esito verifica:  FAVOREVOLE  SFAVOREVOLE

Prescrizioni in caso di esito sfavorevole:

---

---

---

---

Data verifica \_\_/\_\_/\_\_ Data prossima verifica (semestrale):

Firma del Veterinario Ufficiale: \_\_\_\_\_

\*Documento da compilare in duplice copia, una destinata al proprietario e una da conservare da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

# Obbligo di registrazione

---

- **Degli stabilimenti**
- **Dei diversi tipi di operatori**
- **Degli animali**



**Normative nazionali:**

**D.Lvo 134/2022**

**DM. 07/03/2023**

## Normativa specifica per equini

- **Decreto 30 settembre 2021**: *“Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini”*
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963**: *concernente l’identificazione e la registrazione degli equini*


# TRACCIABILITA'

---

**Il sistema I&R degli equini ha le seguenti finalità:**

- a) assicurare l'identificazione e la registrazione degli equini;**
- b) garantire la tracciabilità degli equini, anche ai fini della trasmissione di informazioni al consumatore finale;**
- c) garantire il supporto per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) n. 2016/429;**
- d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;**
- e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle autorità competenti o alle amministrazioni coinvolte per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali.**

**Operatore  
responsabile  
della tenuta e  
della veridicità  
dei dati nel  
registro BDN**



**PROPRIETARI**



**OPERATORI**



**SISTEMA  
I&R**

**ASL**



**ORGANISMI DI  
RILASCIO**



# STABILIMENTI

---

## Reg. UE 429/2016 - normativa in materia di sanità animale

### PARTE 1 – CAPO 1 – Articolo 1 – Comma 1

Il presente regolamento stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo.

Tali norme prevedono: ....

d) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale nell'Unione (parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256);

e) l'ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione e le esportazioni di tali partite dall'Unione (parte V: articoli da 229 a 243 e parte VI: articoli da 244 a 246 e da 252 a 256);

f) i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio (parte VI: articoli da 244 a 256);

....

# STABILIMENTI

## Reg. UE 429/2016 - normativa in materia di sanità animale

### PARTE 1 – CAPO 1 – Articolo 4 – Definizioni

«animali terrestri» : volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni;

«animale da compagnia» : un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I, tenuto a fini privati non commerciali.

#### ALLEGATO I

##### SPECIE DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Cani (*Canis lupus familiaris*)

Gatti (*Felis silvestris catus*)

Furetti (*Mustela putorius furo*)

#### PARTE A

#### PARTE B

Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum *Mollusca* e crostacei appartenenti al Subphylum *Crustacea*)

Animali acquatici ornamentali

Anfibi

Rettili

Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (*Ratitae*).

Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Taxon		
Ordine	Famiglia	Generi/Specie
Perissodactyla	Equidae	<i>Equus</i> spp.
	Tapiridae	<i>Tapirus</i> spp.
	Rhinocerotidae	<i>Ceratotherium</i> spp., <i>Dicerorhinus</i> spp., <i>Diceros</i> spp., <i>Rhinoceros</i> spp.
Artiodactyla	Antilocapridae	<i>Antilocapra</i> ssp.
	Bovidae	<i>Addax</i> ssp., <i>Aepyceros</i> ssp.,

# STABILIMENTI

---

## Normativa di riferimento:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali  
[http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/963/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/963/oj)
- DECRETO 30 settembre 2021 - Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini.  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/21/302/sg/pdf>
- DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/12/213/sg/pdf>
- DECRETO 7 marzo 2023 Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).  
[https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_3323\\_allegato.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3323_allegato.pdf)

# STABILIMENTI

Normativa di riferimento:

[www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)

Sistema Informativo Veterinario  
Equidi

DATI ANAGRAFICHE IDENTIFICATIVI REGISTRO

Interrogazioni

Mappa Distribuzione Allevamenti

Info

Software

Decodifiche

Estrazione Dati

Stampa modelli

Ministero della Salute

Anagrafi

MOSTRA MENU

Informazioni

SCHEDE ONLINE

MODULI

Raccolta Dati Id Equini Sequestrati [Scarica PDF](#)

Reg 2021-963 I&R Equini Allegato 2 Schema Di Documento Unico Di Identificazione A Vita Delega [Scarica PDF](#)

Dichiarazione Di Vendita/Cessione - Passaggio Di Proprieta' [Scarica PDF](#)

Autorizzazione Dei Medici Veterinari Liberi Professionisti [Scarica PDF](#)

Richiesta Di Autorizzazione Dei Medici Veterinari Liberi Professionisti Art. 4 Comma 3 [Scarica PDF](#)

EVENTI FORMATIVI

Evento Formativo Equidi [Scarica PDF](#)

Verso Il Nuovo Sistema I&R Degli Equini [Scarica PDF](#)

Presentazione Stefania Reitano - Equini Registrati E Enti Selezionatori [Scarica PDF](#)

Aspetti Principali Della Nuova Anagrafe Degli Equini [Scarica PDF](#)

Faq [Scarica PDF](#)

NORMATIVE

Manuale Operativo Per La Gestione Del Sistema I&R (16/05/2023) [Scarica PDF](#)

Gestione E Funzionamento Anagrafe Equini D.M. Del 30/09/2021: G.U. N. 302 Del 21/12/2021 [Scarica PDF](#)

Circolare Del 28/07/2017 - Implementazione Delle Anagrafi Zootecniche [Scarica PDF](#)

Decreto Ministeriale 28 Giugno 2016 Recante Modifica Dell'Allegato Iv [Scarica PDF](#)

O.M. 1 Marzo 2013 - Ordinanza Identificazione Sanitaria Equidi [Scarica PDF](#)

Nuovo Manuale Operativo 26/9/2011 [Scarica PDF](#)

Allegati Manuale Operativo 26/9/2011 [Scarica PDF](#)

D.M. 26 Settembre 2011 Approvazione Manuale Operativo [Scarica PDF](#)

Sistema Informativo Veterinario  
Equidi

Ministero della Salute

Anagrafi

MOSTRA MENU

Informazioni

SCHEDE ONLINE

MODULI

Raccolta Dati Id Equini Sequestrati [Scarica PDF](#)

Reg 2021-963 I&R Equini Allegato 2 Schema Di Documento Unico Di Identificazione A Vita Delega [Scarica PDF](#)

Dichiarazione Di Vendita/Cessione - Passaggio Di Proprieta' [Scarica PDF](#)

Autorizzazione Dei Medici Veterinari Liberi Professionisti [Scarica PDF](#)

Richiesta Di Autorizzazione Dei Medici Veterinari Liberi Professionisti Art. 4 Comma 3 [Scarica PDF](#)

EVENTI FORMATIVI

Evento Formativo Equidi [Scarica PDF](#)

Verso Il Nuovo Sistema I&R Degli Equini [Scarica PDF](#)

Presentazione Stefania Reitano - Equini Registrati E Enti Selezionatori [Scarica PDF](#)

Aspetti Principali Della Nuova Anagrafe Degli Equini [Scarica PDF](#)

Faq [Scarica PDF](#)

NORMATIVE

Manuale Operativo Per La Gestione Del Sistema I&R (16/05/2023) [Scarica PDF](#)

Gestione E Funzionamento Anagrafe Equini D.M. Del 30/09/2021: G.U. N. 302 Del 21/12/2021 [Scarica PDF](#)

Circolare Del 28/07/2017 - Implementazione Delle Anagrafi Zootecniche [Scarica PDF](#)

Decreto Ministeriale 28 Giugno 2016 Recante Modifica Dell'Allegato Iv [Scarica PDF](#)

O.M. 1 Marzo 2013 - Ordinanza Identificazione Sanitaria Equidi [Scarica PDF](#)

Nuovo Manuale Operativo 26/9/2011 [Scarica PDF](#)

Allegati Manuale Operativo 26/9/2011 [Scarica PDF](#)

D.M. 26 Settembre 2011 Approvazione Manuale Operativo [Scarica PDF](#)

# STABILIMENTI

## Normativa di riferimento:

[www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)



### A.5 SCHEDA ALLEVAMENTO DI EQUINI

- CAVALLO DOMESTICO E MULO
- ASINO DOMESTICO E BARDOTTO
- ZEBRA E ZEBRALLO

Le diverse specie sono gestite come dettaglio attività di una stessa attività (stesso numero di registrazione unico) di uno stesso operatore, con indicazione e aggiornamento continuo di tutte le informazioni inerenti alle singole tipologie animali detenute.



- La capacità strutturale è riferita all'attività e NON al dettaglio attività.

In una stessa attività di tipo ALLEVAMENTO ci possono essere uno o più dettagli attività distinti per specie e proprietario degli animali,



- a regime anche per orientamento.

In tabella sono riportati gli attributi del dettaglio attività.

ORIENTAMENTO	REGISTRAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LATTE	FLAG RIPRODUZIONE	MODALITÀ DI ALLEVAMENTO
FAMILIARE			
CARNE		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> all'aperto o estensivo
IPPICO- SPORTIVO		<input type="checkbox"/> NO	
EQUESTRE/DIPIORTO			
LATTE	Numero registrazione produzione latte Data registrazione Data sospensione Data Revoca	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Monta Naturale	<input type="checkbox"/> stabulato o intensivo
RIPRODUZIONE			
COLLEZIONE FAUNISTICA Giardino zoologico (solo equini NDPA)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> all'aperto o estensivo <input type="checkbox"/> stabulato o intensivo
COLLEZIONE FAUNISTICA Diversa da giardino zoologico (solo equini NDPA)			
COLLEZIONE FAUNISTICA - Rifugio per animali			



Sono evidenziati i riferimenti ad aspetti in corso di implementazione in BDN.

# STABILIMENTI

---

## Normativa di riferimento:

[www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)



- **Orientamento FAMILIARE:** equini - NON DPA e non destinati alla riproduzione - detenuti per uso privato  
(massimo 3 capi, escluse le zebre)
  - **Orientamento "CARNE":** equini detenuti esclusivamente o prevalentemente ai fini della macellazione.
  - **Orientamento "IPPICO/SPORTIVO":** equini detenuti esclusivamente o prevalentemente per attività sportive o da competizione
  - **Orientamento "EQUESTRE/DIPORTO":** equini detenuti esclusivamente o prevalentemente per attività di diporto, lavoro (inteso come trasporto di materiali o altro), amatoriale e in ogni caso con esclusione di attività agonistica o competizione
  - **Orientamento "RIPRODUZIONE":** equini detenuti esclusivamente o prevalentemente ai fini riproduttivi. **Monta pubblica** - Stabilimento nel quale è possibile far fecondare le fattrici altrui con stalloni autorizzati, utilizzando come tecnica la monta naturale o l'inseminazione artificiale con seme fresco.
  - **Orientamento produttivo "COLLEZIONE FAUNISTICA":** equini NDPA (Non Destinati alla Produzione di Alimenti) detenuti esclusivamente per l'esposizione o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni e dagli usi zootecnici. L'orientamento collezione faunistica è distinto in tre indirizzi di attività: A. Giardino zoologico; B. Collezioni faunistiche diverse da giardino zoologico; C. Rifugio per animali  
La produzione di alimenti e la macellazione di animali detenuti in allevamenti con orientamento "collezioni faunistiche" è possibile solo se autorizzati dalla ASL competente in via eccezionale e solo se tali animali e loro prodotti sono destinabili al consumo umano con le documentazioni e verifiche necessarie. In tali allevamenti devono essere adottati appositi piani per limitare la riproduzione degli animali in modo da ridurre il sovrappopolamento degli stessi.
- Flag riproduzione:** valorizzato se si è effettuata attività di riproduzione, specificando se si pratica o meno la monta naturale privata, ossia l'attività di monta che non necessita di autorizzazione e che prevede la presenza di riproduttori maschi in possesso dei requisiti sanitari e zootecnici previsti per tale monta. Le attività di monta che invece richiedono autorizzazione sono invece compresi nelle tipologie "stabilimenti di materiale germinale".

**MODALITÀ DI ALLEVAMENTO:** All'aperto o estensivo animali detenuti nelle stagioni più favorevoli prevalentemente all'aperto e alimentati principalmente con le risorse naturali disponibili nell'ambiente; **Stabulato o Intensivo:** animali detenuti prevalentemente all'interno di fabbricati.

# STABILIMENTI

---

## Altre tipologie di stabilimento:

- 1) Stalla di transito per ungulati
- 2) Centro di raccolta per ungulati
- 3) Stabilimento per il ricovero collettivo di equini:
  - a) Maneggio
  - b) Scuderia
  - c) Ippodromo
  - d) Centro di incremento ippico
- 4) Stabilimento per il ricovero di animali in cura presso ospedali o cliniche veterinarie
- 5) Pascolo ordinario
- 6) Fiera/Mercato/ Mostra FMM
- 7) Stabilimento a fini scientifici
- 8) Commercianti di ungulati (intermediario commerciale) IN SINVSA (*in progress...*)

# STABILIMENTI

---

## Stabilimento per il ricovero collettivo di equini:

Attività di raggruppamento e ricovero di equini di diversi proprietari, che fruiscono del servizio di custodia e cura dell'animale.

Questa tipologia comprende le attività di addestramento e di equitazione, quali maneggio e scuderia, gli ippodromi, in cui si svolgono competizioni di ippica, oltre che i centri di incremento ippico.

L'operatore è il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti, in un determinato periodo, nello stabilimento. Per ognuno dei capi in BDN è registrato il proprietario e le altre informazioni previste dal regolamento, dal decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” e dal manuale, incluse le movimentazioni.

# STABILIMENTI

---

## Stabilimento per il ricovero collettivo di equini:

Uno stabilimento di ricovero collettivo è un luogo in cui vengono detenuti uno o più equini, come cavalli, asini, zebre o loro ibridi appartenenti a proprietari diversi che fruiscono del servizio di custodia e cura dell'animale .

Questo termine include maneggi, scuderie, centri di incremento ippico o ippodromi:

**Maneggio:** stabilimento di ricovero collettivo finalizzato all'addestramento degli equini e relativi cavalieri

**Scuderia:** stabilimento di ricovero collettivo finalizzato alla detenzione dei cavalli da corsa e sportivi

**Centro di incremento ippico:** stabilimento di ricovero collettivo finalizzato alla conservazione, al miglioramento e alla diffusione di razze equine

**Ippodromo:** stabilimento di ricovero collettivo finalizzato allo svolgimento di competizioni ippiche

<https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Ricovero-collettivo-di-equini>

# IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI EQUIDI

**IDENTIFICAZIONE:** articolo 5, comma 1, del DM 30/09/2021; articolo 58 del Regolamento Delegato (UE) 2035/2019



Applicazione di trasponder



Documento unico di identificazione a vita (SLID)

*Art. 12 D.M. 30/09/2021:*

«Un equino è considerato destinato alla macellazione (DPA) a meno che l'espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita»

# ORGANI DEPUTATI ALL'IDENTIFICAZIONE



Art. 4, comma 5 → Servizi Veterinari delle ASL



Art. 4, comma 3 → Veterinari Liberi professionisti autorizzati



Art. 4, comma 1 → Organismi di Rilascio

EVENTO		TEMPISTICA	RESPONSABILITA'	RIF. NORMATIVO
DENUNCIA DI NASCITA		60 GIORNI	OPERATORE	D.M. 30 Settembre 2021 Art. 5 comma 3
IDENTIFICAZIONE		ENTRO 12 MESI PER EQUIDI REGISTRATI	OPERATORE ENTI SELEZIONATORI FISE (EQUINI DI CUI ALL'ART.2 PUNTO 5 LETTERA B) Reg. UE 2021/963)	D.M. 30 Settembre 2021 Art. 4; art. 5 commi 1 e 2
		ENTRO 6 MESI PER EQUIDI NON REGISTRATI  *IDENTIFICAZIONE SEMPLIFICATA per equini destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi non destinati a scambi intra UE né all'esportazione verso Paesi Terzi e che lasciano lo stabilimento solo per il trasporto diretto al macello	OPERATORE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (AIA) VET. LP FISE	
MOVIMENTAZIONI	NAZIONALI	7 GIORNI. In caso di compilazione manuale del dda: 3 GIORNI	OPERATORE	D.M. 30 Settembre 2021 Art. 5 comma 6
	DA PAESI UE	7 GIORNI * Esclusi equini che partecipano a competizioni, stalloni, giumente che soggiornano in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni	OPERATORE DELLO STABILIMENTO DI PRIMA DESTINAZIONE	D.M. 30 Settembre 2021 Art. 15; Nota DGSAF n. 19045 del 04/08/2022
	DA PAESI TERZI	30 GIORNI * Esclusi equini destinati alla macellazione entro 5 giorni dall'ingresso in UE e soggetti che partecipano a competizioni per un periodo inferiore a 90 giorni	OPERATORE DELLO STABILIMENTO DI PRIMA DESTINAZIONE	D.M. 30 Settembre 2021; Nota DGSAF n. 19045 del 04/08/2022
FURTO/SMARRIMENTO/ RITROVAMENTO		COMUNICAZIONE: 48 ORE	OPERATORE	D.M. 30 Settembre 2021 Art. 5 comma 7
		REGISTRAZIONE: 7 GIORNI	ASL O ORGANISMO DI RILASCIO	
MORTE		7 GIORNI * consegna dello SLID entro 30 gg dall'evento	OPERATORE	D.M. 30 Settembre 2021 Art. 5 commi 8 e 9
PASSAGGIO DI PROPRIETA'		7 GIORNI	OPERATORE	D.M. 30 Settembre 2021 Art. 5 comma 11

# Movimentazioni

---

DECRETO 30 settembre 2021 - Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini  
Art.5 comma 6...

“L'operatore prima di movimentare gli animali detenuti deve compilare, il documento di accompagnamento informatizzato, ovvero la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, utilizzando l'apposita funzionalità della BDN e con le modalità indicate in Allegato A. L'operatore è direttamente responsabile delle dichiarazioni inserite in tale documento necessarie per la movimentazione e per l'ammissione alla macellazione. Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento con le modalità indicate in allegato A.”



# Movimentazioni

---

DECRETO 30 settembre 2021 - Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini

Art.15 comma 1...

“Gli equini provenienti da un altro Stato membro mantengono il codice unico di origine e il documento unico di identificazione a vita rilasciato in conformità alla normativa della Unione europea”

Art.15 comma 2...

“L'operatore dello stabilimento d'ingresso di equini provenienti da Stati membri, entro sette giorni dall'arrivo degli ungulati, registra in BDN gli stessi animali con le modalità stabilite in allegato A.”



# Movimentazioni

---

DECRETO 30 settembre 2021 - Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini

Art.15 comma 4...

“L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali provenienti da Paesi terzi provvede, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all'art. 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 e comunque prima che l'animale lasci lo stabilimento, a registrare o identificare ciascun animale ai sensi degli articoli 36 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963”

Art.15 comma 5...

“Gli equini, dopo l'ingresso da Stati membri o da Paesi terzi, ad eccezione degli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri, restano nello stabilimento di destinazione, eccetto i centri di raccolta, per un periodo di almeno trenta giorni successivi al loro arrivo in tale stabilimento..”



# Movimentazioni

---

DECRETO 30 settembre 2021 - Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini

Art.15 comma 6...

“Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 4 gli operatori di equini:

- a. che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell’Unione europea, fatto salvo l’obbligo per l’operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza;
- b. che sono detenuti ai soli fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi per un periodo non superiore a novanta giorni, conformemente all’art. 64, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035. Per questi equini, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di sette giorni, l’operatore di prima destinazione italiana ne inserisce in BDN l’ingresso nel proprio stabilimento entro sette giorni dall’ingresso con le modalità di cui all’allegato A. ”



# Movimentazioni

---

Deroghe (Reg. UE 2035/2019 art.66) (DM 30 settembre 2021 art.14)

L'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento dell'equino sia reso sempre disponibile il documento di accompagnamento di cui all'art. 5, comma 6, ad esclusione dei casi previsti al comma 2, lettere

b) punto 1: "quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a ventiquattro ore nelle vicinanze dello stabilimento di residenza dell'equino e il documento unico di identificazione a vita possa essere esibito immediatamente

d) "quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o per una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino, per massimo ventiquattro ore, il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione"

e) "quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equini stessi o lo stabilimento in cui sono detenuti"



# Movimentazioni

## Movimentazioni sul territorio nazionale



Colore: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ N. Modello 4 \_\_\_\_\_  
 Modello 4: IT \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE EQUINA**

**REGIONE** \_\_\_\_\_  
**ASL** \_\_\_\_\_

**A) IDENTIFICAZIONE**

I n. \_\_\_\_\_ capi riportati in allegato, provengono dall'allevamento identificato dal Codice Aziendale \_\_\_\_\_, specie allevata \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ Cap: \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ e registrato presso la ASL \_\_\_\_\_

TITOLARE/DETTENTORE: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

I capi riportati in allegato, fatto salvo quanto citato nel riquadro E), NON SONO sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di polizia veterinaria.

Tali animali, se non nati in azienda, sono stati altresì introdotti in azienda con regolare documentazione di accompagnamento (disponibile informaticamente in BDN) e, per ciascuno di essi, in allegato viene riportata l'azienda o, nel caso di scambi o importazioni scortati dalle certificazioni previste, la nazione di provenienza e gli estremi della documentazione di accompagnamento.

**B) INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004**

Gli animali di cui in allegato, destinati alla macellazione:

- NON SONO STATI trattati o alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego
- Nei 90 giorni precedenti la data odierna  dalla nascita
  - NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con le sostanze di cui agli art.4 e 5, del D.l.vo n.158 del 16 marzo 2006
    - NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi
    - NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali
 In caso di trattamento di cui alla voce 2), i dati relativi a: specialità medicinale veterinaria, data di somministrazione e tempo di sospensione per ciascun animale o partita sono riportati in allegato.
  - NON PRESENTANO  PRESENTANO sintomi:
    - sintomatici  sintomatici  locomotori  Altro
  - NON SONO STATI  SONO STATI eseguiti esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare
 In caso di esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare di cui alla voce 4), i dati relativi, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.
- L'azienda HA  NON HA ricevuto segnalazioni di non conformità dell'ultima partita di animali inviata al macello da parte dei Servizi Veterinari Ufficiali dei macelli relativi a:
  - Elementi di identificazione
  - Rilevazioni ante post mortem
  - Altro \_\_\_\_\_

Si allega ulteriore documentazione ai sensi dell'Allegato I, Sez. II del Regolamento (CE) 2074/2005.

La percentuale di mortalità nell'azienda  È  NON È anomala.

Il Veterinario che fornisce assistenza zootecnica all'allevamento è il Dott. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_ Numero di iscrizione all'albo: \_\_\_\_\_

**C) DESTINAZIONE**

Gli animali sono destinati a:

Allevamento  Macello  Stalla di sosta  Pascolo  Fiera/Mercato  Altre tipologie di struttura

Denominazione: \_\_\_\_\_  
 Codice: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Specie: \_\_\_\_\_

Proprietario: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
 Detentore: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ Prov: \_\_\_\_\_

Data di uscita prevista \_\_\_\_\_

Le informazioni sono state inserite, nel sistema informativo da \_\_\_\_\_ sulla base delle dichiarazioni rese dal detentore \_\_\_\_\_  
 Firma (ove necessario) \_\_\_\_\_

generato dal CSN il \_\_\_\_\_ Copia trasportatore

# Movimentazioni

Movimentazioni sul territorio nazionale



Sistema Informativo Veterinario  
Equidi

COMPILAZIONE DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO

DAVANZO DOMENICO : SERVIZIO VETERINARIO (AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC))

Notifiche


Carica notifiche

News

Carica news

COMPILAZIONE DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO

- Compilazione documento
- Conferma/Rifuto documento
- Annullamento documento
- Elimina capi dal documento
- Interrogazione/Ristampa documento
- Aggiornamento documento
- Registrazione uscita documento
- Assegnazione delega alla compilazione del documento
- Rifiuto movimentazione



Sistema Informativo Veterinario  
Equidi

Ministero della Salute

Anagrafi

MOSTRA MENU

Compilazione documento di accompagnamento

DAVANZO DOMENICO : SERVIZIO VETERINARIO (AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC))

Allevamento

Numero di registrazione unico: IT026UD EQ01

Allevamento di provenienza: ██████████

Codice Fiscale: ██████████

Data Inizio Attivita': 01/01/1970

Orientamento Produttivo: EQUESTRE/DIPORTO

Denominazione: ██████████

Specie detenuta: CAVALLI

Data Fine Attivita':

Tipologia Uscita

Allevamento \*  Fiera/Mercato  Macello  Pascolo  Escursione/Competizione all'aperto  Articolo 5 comma 1 del DM \*

\* Allevamento/Stalla di transito/Posto di controllo/Centro raccolta/Centro materiale genetico/Altro

Genera documento acc. Annulla

\* i campi in rosso sono obbligatori  
\*\* I campi in arancio sono mutuamente obbligatori



# Movimentazioni

Invio ad altro stabilimento

<b>Allevamento</b>			
Numero di registrazione unico:	IT026UD[REDACTED]EQ01	Denominazione	[REDACTED]
Allevamento di provenienza:	[REDACTED]	Specie detenuta:	CAVALLI
Codice Fiscale:	[REDACTED]	Data Fine Attivita`:	
Data Inizio Attivita`:	01/01/1970	Orientamento Produttivo:	EQUESTRE/DIPORTO

<b>Tipologia Uscita</b>				
Allevamento * <input checked="" type="radio"/>	Fiera/Mercato <input type="radio"/>	Macello <input type="radio"/>	Pascolo <input type="radio"/>	Escursione/Competizione all'aperto <input type="radio"/>
* Allevamento/Stalla di sosta/Punto di sosta/Centro di raccolta/Centro genetico/Altro				
<b>Allevamento di destinazione</b>				
Codice:	<input type="text"/>	Denominazione:	<input type="text"/>	
			Tipologia struttura:	

<b>Dettaglio destinazione</b>	
Descrizione percorso:	<input type="text"/>

Numero documento:	IT026UD1052024 00001		
Data di uscita prevista:	09/12/2024 <input type="text"/>	Canella data	Data rientro **: <input type="text"/>
** Valorizzando la data di rientro il documento di accompagnamento è utilizzabile anche per il ritorno.			
Canella data			

<b>Parametri di ricerca per selezione capi</b>			
Dal` Allevamento			
Codice UELN:	<input type="text"/>	Identificativo/nome:	<input type="text"/>
Identificativo elettronico:	<input type="text"/>	Passaporto:	<input type="text"/>

<b>Trasporto con mezzo</b>			
<input type="radio"/> proprio registrato in BDN/SINVSA <sup>i</sup>	<input type="radio"/> di trasportatore autorizzato <sup>i</sup>	<input type="radio"/> di trasportatore estero <sup>i</sup>	<input type="radio"/> senza mezzo di trasporto

[Mostra sezione Dichiarazioni per il macello e informazioni sulla catena alimentare \(I.C.A.\)](#)

Genera documento acc.

# Movimentazioni

Escursione competizione  
all'aperto

<b>Allevamento</b>	
Numero di registrazione unico:	IT026UD1052024 EQ01
Allevamento di provenienza:	[REDACTED]
Denominazione:	[REDACTED]
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Specie detenuta:	CAVALLI
Data Inizio Attivita`:	01/01/1970
Data Fine Attivita`:	
Orientamento Produttivo:	EQUESTRE/DIPORTO

<b>Tipologia Uscita</b>	
Allevamento *	<input type="radio"/>
Fiera/Mercato	<input type="radio"/>
Macello	<input type="radio"/>
Pascolo	<input type="radio"/>
Escursione/Competizione all'aperto	<input checked="" type="radio"/>
Articolo 5 comma 1 del DM *	<input type="radio"/>

Comune escursione/competizione all'aperto

Comune: PALMANOVA

Dettaglio destinazione

Descrizione percorso:

Numero documento:	IT026UD1052024 00001	
Data di uscita prevista:	09/12/2024	Cancello data
Data rientro **:		Cancello data

\*\* Valorizzando la data di rientro il documento di accompagnamento è utilizzabile anche per il ritorno.

Parametri di ricerca per selezione capi

Dall' Allevamento

Codice UELN:		Identificativo/nome:	
Identificativo elettronico:		Passaporto:	

Trasporto con mezzo

proprio registrato in BDN/SINVSA *i*  di trasportatore autorizzato *i*  di trasportatore estero *i*  senza mezzo di trasporto

[Mostra sezione Dichiarazioni per il macello e informazioni sulla catena alimentare \(I.C.A.\)](#)

Genera documento acc. Annulla

\* i campi in rosso sono obbligatori  
\*\* I campi in arancio sono mutuamente obbligatori

# Movimentazioni

---

## Scambio con Paese Extra UE

Gli operatori economici che intendono introdurre animali vivi e/o prodotti di origine animale provenienti da paesi della Comunità Europea sono tenuti a registrarsi all'UVAC (Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari). Per le aziende che hanno la sede nel Friuli Venezia Giulia la registrazione deve essere effettuata presso l'ufficio UVAC situato a Udine, via Pozzuolo 330, tel.: 06 59944814, fax: 0481 521286, e-mail: [uvac.friuli@sanita.it](mailto:uvac.friuli@sanita.it) pec: [sanvet-go@postacert.sanita.it](mailto:sanvet-go@postacert.sanita.it) – apertura al pubblico: nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Per la registrazione è necessaria copia della autorizzazione sanitaria / codice stalla, numero partita IVA/C.F., numero d'iscrizione alla Camera di Commercio, una marca da bollo da 16 € e una marca da bollo da 1 €. La registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante della società oppure da un suo delegato. In questo caso è necessaria, oltre alla delega scritta, anche copia del documento d'identità del legale rappresentate. La registrazione non ha scadenza e l'obbligo principale a cui deve sottostare l'operatore registrato è la comunicazione preventiva all'UVAC e alla ASS competente di ogni introduzione di animali e/o prodotti provenienti da paesi comunitari. Tale comunicazione può essere effettuata per fax o direttamente on line (per utilizzare il sistema on line è necessaria una registrazione presso il portale del Ministero della Salute)

# Movimentazioni

## Scambio con Paese UE/Extra UE

TRACES NT è uno strumento di gestione online multilingue che notifica, certifica e monitora il commercio di animali, prodotti di origine animale, mangimi e alimenti di origine non animale, piante, sementi, materiale di moltiplicazione, beni di origine biologica e legname.

TRACES-NT è uno strumento efficace per garantire:

- tracciabilità (monitoraggio dei movimenti, sia all'interno dell'UE che da paesi extra UE);
- scambio di informazioni (consentendo ai partner commerciali e alle autorità competenti di ottenere facilmente informazioni sui movimenti delle loro spedizioni e accelerando le procedure amministrative);
- gestione del rischio (reagire rapidamente alle minacce sanitarie tracciando i movimenti delle partite e facilitando la gestione del rischio delle partite respinte).

The screenshot displays the TRACES NT web interface. At the top, there is the European Commission logo and the text 'Commissione europea | IMSOC'. Below this, a navigation bar includes 'TRACES · ADIS · EUROPHYT · iRASFF'. The main navigation path is 'IMSOC > TRACES > Documenti sanitari > INTRA-trade > Search INTRA'. A notification banner states: 'EU Sign Infrastructure maintenance scheduled for 12/12/2024, between 19:30h'. Below the notification, there is a status bar: 'We expect... Indisponibilità / Manutenzioni pianificate Orario: 12/12/2024 19:30 - 12/12/2024 19:30'. The main content area is divided into two columns: 'DG SANTE' and 'DG AGRI'. Under 'DG SANTE', there are several document categories: 'Importazioni UE' (Certificato veterinario per l'UE), 'EU Intra' (Certificato per la circolazione di animali e di determinati prodotti all'interno dell'UE), 'Esportazioni UE' (Certificato per Animali e Prodotti Animali dall'UE), 'DSCE' (Documento sanitario comune per piante, prodotti vegetali e materiale riproduttivo vegetale, prodotti di origine animale e animali vivi), 'Documento Commerciale' (Documento commerciale per animali vivi), and 'Giornali di viaggio' (Benessere e protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni connesse). Under 'DG AGRI', there is 'COI' (Certificato di ispezione per l'importazione dei prodotti provenienti dalla produzione biologica nella Comunità europea).

# Movimentazioni

## Scambio con Paese UE


 Commissione europea | **IMSOC**

**TRACES** · ADIS · EUROPHYT · iRASFF

**IMSOC** > TRACES > Documenti sanitari > INTRA-trade > Search INTRA

EU Sign Infrastructure maintenance scheduled for 12/12/2024, between 19:30h and 20:00h: Dear user, With this email we would like to inform you...

We expect... Indisponibilità / Manutenzioni pianificate Orario: 12/12/2024 19:30 - 12/12/2024 20:00 +0100 CET Durata totale: 30 minutes (stimata)

Documents | Dashboard | Attori | Dati di riferimento | Analytics | Area pubblica | Aiuto

**DG SANTE**

**Importazioni UE**

Certificato veterinario per l'UE

**EU Intra**

Certificato per la circolazione di animali e di determinati prodotti all'interno dell'UE

**Esportazioni UE**

Certificato per Animali e Prodotti Animali dall'UE

**DSCE**

Documento sanitario comune per piante, prodotti vegetali e materiale riproduttivo vegetale, prodotti di origine animale e animali vivi.

**Documento Commerciale**

Documento commerciale per animali vivi

**Giornali di viaggio**

Benessere e protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni connesse

**DG AGRI**

**COI**

Certificato di ispezione per l'importazione dei prodotti provenienti dalla produzione biologica nella Comunità europea

Type the reference number, TRACES reference n°...

Avvia la ricerca con

Commissione europea - DG SANTE  
 IMSOC - TRACES.NT 6.13.2-SNA  
 trasformato da TRACES

UNIONE EUROPEA		INTRA	
1.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Codice ISO		1.2. Riferimento IMSOC	1.2.a. Riferimento locale 1.3. Autorità centrale competente 1.4. Autorità locale competente
1.3. Destinatario Nome Indirizzo Paese Codice ISO		1.6. Operazione che precede alle operazioni di raccolta indipendentemente da tipo stabilimento Nome Indirizzo Numero di autorizzazione riconoscimento o Paese Codice ISO	
1.7. Paese di origine Codice ISO	1.8. Regione di origine Codice	1.9. Paese di destinazione Codice ISO	1.10. Regione di destinazione Codice
1.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Numero di autorizzazione riconoscimento o Paese Codice ISO		1.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Numero di autorizzazione riconoscimento o Paese Codice ISO	
1.13. Luogo di carico Nome Indirizzo Numero di autorizzazione riconoscimento o Paese Codice ISO		1.14. Data e ora di partenza	
1.15. Mezzi di trasporto Tipo Documento Identificazione		1.16. Trasportatore Nome Indirizzo Numero di autorizzazione riconoscimento o Paese Codice ISO	
1.18. Condizioni di trasporto Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/>		1.17. Documenti di accompagnamento Tipo di documento Riferimento del documento di accompagnamento Data di emissione Paese Luogo di emissione	
1.19. Numero del contenitore/numero del sigillo			
1.20. Certificato come Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere <input type="checkbox"/>			
1.21. Per il transito attraverso un paese terzo <input type="checkbox"/>			
Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO Codice del posto di controllo frontaliere Codice del posto di controllo frontaliere	

UNIONE EUROPEA		INTRA	
1.22. Per il transito attraverso uno o più Stati membri Stato membro Codice ISO		1.23. Per l'esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Codice ISO Codice del posto di controllo frontaliere	
1.24. Tempo previsto per il trasporto		1.25. Giornale di viaggio	
1.27. Quantità totale		1.28. Peso lordo totale	
1.30. Descrizione della partita			
1.01 ANIMALI VIVI			
0100 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi			
Registered equine animals			
#1. Prodotto	Subspecie/categoria	Sexo	Sistema di identificazione
Specie	Numero di identificazione	Età	Quantità

# Movimentazioni

## Scambio con Paese UE

New EU Intra NON SALVATO

Parte I: Dettagli della partita spedita | Parte II: Certificazione | Parte III: Controls

**I.1. Speditore** \*

Nome \_\_\_\_\_ [Modifica] [★]  
Paese \_\_\_\_\_ Codice ISO [Avanzate...] [Pulisci]  
 Use a non-business entity

**I.2. Riferimento IMSOC** **QR CODE**

Nessun riferimento [Codice QR]

**I.2.a. Riferimento locale** [Pulisci]

**I.3. Autorità centrale competente**

**I.4. Autorità locale competente**

**No eligible local & central competent authorities.**  
You will not be able to sign this declaration till a competent authority will manage the operator selected in I.11. Places of dispatch or I.11. Places of loading.

Appointed Veterinary Office

Nome \_\_\_\_\_  
Paese \_\_\_\_\_ Codice ISO \_\_\_\_\_

**I.5. Destinataro** \*

Nome \_\_\_\_\_ [Modifica] [★]  
Paese \_\_\_\_\_ Codice ISO [Avanzate...] [Pulisci]  
 Use a non-business entity

**I.7. Paese di origine** \* **I.8. Regione di origine**

[Seleziona] [Pulisci]

No eligible countries of origin  
You will be able to select a country of origin after filling I.11. Place of dispatch and I.30. Description of consignment.

**I.11. Luogo di spedizione** \*

Nome \_\_\_\_\_ [Modifica] [★]  
Paese \_\_\_\_\_ Codice ISO [Avanzate...] [Pulisci]

**I.13. Luogo di carico** \*

**I.13. Luogo di carico** \*

[Seleziona luogo di carico]

**I.15. Mezzi di trasporto** \*

[Aggiungi mezzi di trasporto]

Nessun mezzo di trasporto.

**I.9. Paese di destinazione** \* **I.10. Regione di destinazione**

[Seleziona] [Pulisci]

**I.12. Luogo di destinazione** \*

Nome \_\_\_\_\_ [Modifica] [★]  
Paese \_\_\_\_\_ Codice ISO [Avanzate...] [Pulisci]

**Estimated duration**

Duration [ ] hours [Preview]

Informazioni: **I.11. Luogo di spedizione and I.12. Luogo di destinazione** are required for estimating journey time

**I.18. Condizioni di trasporto**

Ambiente  
 Refrigerato  
 Congelato

**I.14. Data e ora di partenza** \*

[Data] [00:00] [+01:00]

**Data di arrivo**

[Data] [00:00] [+01:00]

**I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo**

Numero del container [ ] Numero del sigillo [ ] [X]  
[ ] Seal Number [ ] [ ]

Completa gli ultimi dati con i numeri di sigillo/container per aggiungere una nuova riga.

**I.16. Trasportatore** \*

Nome [ ] [Modifica] [★]  
Paese \_\_\_\_\_ Codice ISO [Avanzate...] [Pulisci]

# Movimentazioni

## Scambio con Paese UE

Paese  Codice ISO

Link

**I.17. Documenti di accompagnamento**

**I.20. Certificato come**  Ulteriore detenzione  Stabilimento confinato  Equidi registrati  Esposizione  Evento o attività in prossimità delle frontiere

**I.21.** Per il transito attraverso un paese terzo

**I.22.** Per il transito attraverso uno o più Stati membri  **I.23.** Per l'esportazione

**I.24. Tempo previsto per il trasporto**

**I.30. Descrizione della partita**

**Modello di certificazione**

**I.30. Descrizione della partita**

1  **ANIMALI VIVI**  
 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi  
*Registered equine animals* Quantità sottototale: 0 Unità.

Unità di quantità predefinita:

#f	Prodotto *	Specie *	Sistema di identificazione *	Numero di identificazione *	Quantità *	Unità
	<input type="text" value="L"/> Registered equine animals	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Totali quantità**

**I.27. Quantità totale:**  Unità.

**I.28. Peso lordo totale:**  Unità

# Movimentazioni

## Scambio con Paese Extra UE

Commissione europea | IMSOC

TRACES · ADIS · EUROPHYT · iRASFF

IMSOC > TRACES > Documenti sanitari > EU Export > Search EU Export

EU Sign Infrastructure maintenance scheduled for 12/12/2024, between 19:30h and 20:00h

Indisponibilità / Manutenzioni pianificate Orario: 12/12/2024 19:30 - 12/12/2024 20:00

Documenti Dashboard Attori Dati di riferimento Analytics

<b>DG SANTE</b>	<b>DG AGRICOLTURA</b>
<b>Importazioni UE</b> Certificato veterinario per l'UE	<b>COI</b> Certificato di ispezione per l'importazione dei prodotti provenienti dalla produzione biologica nella Comunità europea
<b>EU Intra</b> Certificato per la circolazione di animali e di determinati prodotti all'interno dell'UE	
<b>Esportazioni UE</b> Certificato per Animali e Prodotti Animali dall'UE	
<b>DSCE</b> Documento sanitario comune per piante, prodotti vegetali e materiale riproduttivo vegetale, prodotti di origine animale e animali vivi.	
<b>Documento Commerciale</b> Documento commerciale per animali vivi	
<b>Giornali di viaggio</b> Benessere e protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni connesse	

Commissione europea | IMSOC

TRACES · ADIS · EUROPHYT · iRASFF

IMSOC > TRACES > Documenti sanitari > DSCE > Cerca CDSCE

EU Sign Infrastructure maintenance scheduled for 12/12/2024, between 19:30h and 20:00h

Indisponibilità / Manutenzioni pianificate Orario: 12/12/2024 19:30 - 12/12/2024 20:00

Documenti Dashboard Attori Dati di riferimento Analytics

<b>DG SANTE</b>	<b>DG AGRICOLTURA</b>
<b>Importazioni UE</b> Certificato veterinario per l'UE	<b>COI</b> Certificato di ispezione per l'importazione dei prodotti provenienti dalla produzione biologica nella Comunità europea
<b>EU Intra</b> Certificato per la circolazione di animali e di determinati prodotti all'interno dell'UE	
<b>Esportazioni UE</b> Certificato per Animali e Prodotti Animali dall'UE	
<b>DSCE</b> Documento sanitario comune per piante, prodotti vegetali e materiale riproduttivo vegetale, prodotti di origine animale e animali vivi.	
<b>Documento Commerciale</b> Documento commerciale per animali vivi	
<b>Giornali di viaggio</b> Benessere e protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni connesse	

# Movimentazioni

## Sistema SINTESIS - DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

☰ NSIS - Ministero della Salute

Modifica applicazione

---

Home

---

 **Centro richieste**

- Gestisci accesso
- Gestisci richieste
- Gestisci utenti

---

S.INTE.S.I.S.

 Nuovo Sistema Informativo Sanitario

---

**Funzionalità**

- ▶ Gestione Scambi
- ▶ Gestione Importazioni
- ▶ Operatori
- ▶ Gestione e Analisi del Rischio
- ▶ Controlli Programmati
- ▶ Anagrafiche di riferimento

<i>Parte da compilarsi a cura dell'Ufficio UVAC:</i> certificato INTRA/Autorità locale competente
numero SINTESIS

All'Ufficio Veterinario per gli  
Adempimenti CE - Compartimento del F.V.G.  
Via Pozzuolo 330 - Udine  
Fax : 0481 / 521286  
Mail : uvac.friuli.fax@sanita.it

Al Servizio Veterinario  
Azienda per i Servizi Sanitari n. \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_

**Oggetto:** segnalazione dell'arrivo di una partita di merci da un paese dell'Unione Europea, ai sensi del D. L.vo n. 28/93.

L'Operatore \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
**registrato al n.** \_\_\_\_\_ del registro degli Operatori Commerciali dell' U.V.A.C. di Udine ai sensi del D. L.vo n. 28/93, segnala l'arrivo di una partita di (specie) \_\_\_\_\_  
(categoria) \_\_\_\_\_  
di capi \_\_\_\_\_ previsto per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
**certificato sanitario INTRA** \_\_\_\_\_  
proveniente da (Paese e località) \_\_\_\_\_  
destinato alla **azienda (codice aziendale) IT** \_\_\_\_\_  
sede in \_\_\_\_\_  
sita nel territorio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. \_\_\_\_\_.

Il rappresentante legale

Data \_\_\_\_\_



---

*DOTT. DOMENICO DAVANZO*  
e.mail: [domenico.davanzo@asufc.sanita.fvg.it](mailto:domenico.davanzo@asufc.sanita.fvg.it)  
+39 335 7991170

*DOTT.SSA ENRICA LOTITO*  
e.mail: [enrica.lotito@asufc.sanita.fvg.it](mailto:enrica.lotito@asufc.sanita.fvg.it)  
+39 338 3779003



---

## Identificazione degli equini

L'identificazione degli equini e' effettuata entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 1, tramite l'impianto di un transponder ad opera di un medico veterinario. L'impianto del transponder deve essere praticato da un medico veterinario per via

26/01/22, 11:47 \*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario/22/30](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario/22/30)

parenterale ed in condizioni asettiche sul lato sinistro del terzo medio del collo, tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a livello dell'area del legamento nucale, con modalita' tali da non compromettere il benessere dell'animale.

Dopo l'impianto del transponder, il medico veterinario completa la registrazione dell'equino nella BDN inserendo il codice del transponder e tutte le informazioni richieste dal sistema ai fini della generazione del documento unico di identificazione a vita.

---

## Codice unico

A ciascun equino, compresi quelli destinati a essere macellati entro 12 mesi di vita, al momento della prima identificazione e registrazione in BDN, viene attribuito il codice unico, Esso e' un codice alfanumerico di 15 caratteri che identifica univocamente l'equino, compatibile con il sistema di codifica dell'UELN

---

Dopo l'identificazione e la registrazione in BDN dell'equino con l'inserimento dei dati necessari, la BDN genera il documento unico di identificazione a vita riportante il numero del transponder impiantato, il codice unico dell'equino e le altre informazioni pertinenti. Il documento unico di identificazione a vita rappresenta l'esatta riproduzione delle informazioni presenti in BDN e potrà essere visualizzato anche digitalmente attraverso l'utilizzo di uno specifico codice-QR.

---

Rilascio del documento unico di identificazione a vita in caso di registrazioni non conformi perche' effettuate in ritardo.

In caso di registrazioni effettuate in ritardo e' rilasciato il documento unico di identificazione a vita duplicato contrassegnato dalla dicitura "duplicato del documento unico di identificazione a vita" e, nei casi previsti dall'articolo 8 del decreto, esso contiene la dichiarazione di esclusione dell'equino dalla produzione di alimenti.

L'identificazione e la registrazione degli equini e' comunque completata mediante l'applicazione del transponder e l'assegnazione del codice unico.

---

Per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, gli enti selezionatori possono richiedere che la domanda di inserimento in BDN degli equini introdotti dai Paesi della Unione Europea non sia effettuata dall'operatore tramite funzionalità della BDN ma venga presentata ai propri uffici, sia per la semplice comunicazione e sia per la registrazione nel libro genealogico di competenza. In quest'ultimo caso la domanda di registrazione è corredata dalla documentazione prevista dall'ente selezionatore. L'organismo di rilascio provvede a registrare le informazioni in BDN nei tempi previsti dall'articolo 15.

# Malattie elencate:

---

Una malattia soddisfa:

a) tutti i seguenti criteri:

- i) i dati scientifici indicano che la **malattia è trasmissibile**;
- ii) le **specie** sono sensibili alla malattia o i **vettori** e i **serbatoi** della malattia sono **presenti nell'Unione**;
- iii) la malattia ha **effetti negativi sulla salute degli animali**, o presenta un **rischio per la salute pubblica** a causa del suo carattere zoonotico;
- iv) sono disponibili **strumenti diagnostici** per la malattia; e
- v) le misure di riduzione dei rischi e, se del caso, di sorveglianza della malattia, sono efficaci e proporzionate ai rischi presentati dalla malattia nell'Unione; e

# *Malattie EMERGENTI*

---

- a) risulti dall'evoluzione o dalla modifica di un agente patogeno esistente;
- b) sia una malattia nota che si diffonde ad una zona geografica, specie o popolazione nuova;
- c) sia diagnosticata per la prima volta nell'Unione; oppure
- d) sia provocata da un agente patogeno non riconosciuto o non riconosciuto in precedenza.

**(20) Le malattie degli animali NON sono trasmesse solo per CONTATTO DIRETTO tra gli animali o tra gli animali e l'uomo. Sono anche trasportate più lontano attraverso i sistemi idrico e aereo, VETTORI quali: insetti, sperma, ovociti, embrioni.**

**Agenti patogeni possono essere contenuti nei PRODOTTI ALIMENTARI o in ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE quali cuoio , pelliccia, piume, corna.....**

**Altri possono essere trasportato da attrezzature, mezzi, foraggio**